



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

### OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015.**

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

1.	BORGIS Roberto	Sindaco	PRESENTE
2.	ALLEMAND Fulvio	Consigliere	ASSENTE
3.	BORSOTTI Monica	Consigliere	ASSENTE
4.	BORTOLUZZI Giorgio	Consigliere	PRESENTE
5.	BRINO Renato	Consigliere	PRESENTE
6.	CAROLLO Salvatore	Consigliere	PRESENTE
7.	CICCONI Pierangela	Consigliere	PRESENTE
8.	DI PASCALE Giovanni	Consigliere	ASSENTE
9.	GRISA Guido	Consigliere	PRESENTE
10.	GUIFFRE Claudio	Consigliere	ASSENTE
11.	MASSET Roberto	Consigliere	PRESENTE
12.	PASSERIN Agostino	Consigliere	PRESENTE
13.	PELLE Maurizio	Consigliere	ASSENTE

Totale Presenti: 8  
Totale Assenti: 5

Assume la Presidenza il Sindaco, BORGIS Roberto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 8 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Relaziona il Vicesindaco.

Terminata la relazione il Sindaco ringrazia il Vicesindaco e gli uffici per il lavoro svolto che ha consentito una diminuzione della aliquota Imu

Constatato che non si registrano interventi da parte dei consiglieri ,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge di stabilità 2014 che, al comma 639, istituisce la IUC (Imposta Unica Comunale) che si compone di tre elementi: IMU (Imposta Municipale Propria di carattere patrimoniale), TASI (tributo sui servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

VISTO quanto disposto dal comma 703 della medesima legge che testualmente recita "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

VISTO l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATI inoltre i commi 707 e 708 sempre relativi alla disciplina dell'IMU;

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 640 della Legge di stabilità che dispone quanto segue: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU come stabilito dal comma 677";

RICHIAMATO il Regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2014;

VISTA la volontà dell'Amministrazione di procedere ad una riduzione dell'aliquota ordinaria portandola dal 10,60‰ al 10,00‰ e ad una semplificazione dell'aliquota per i fabbricati di categoria C/1 e C/3 eliminando il riferimento al T.U.I.R (Testo unico delle Imposte sui Redditi) che ingenerava nei contribuenti un'oggettiva difficoltà per la corretta applicazione dell'aliquota;

ATTESO, alla luce di quanto sopra, che la previsione d'entrata per l'anno 2015 a titolo di Imposta Municipale Propria può essere quantificata presuntivamente pari a € 5.300.000,00 salvo rideterminazioni derivanti dalla esatta quantificazione del contributo di solidarietà;

VISTO quanto previsto dall'art. 2 del vigente Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale agisce per competenza propria in virtù di quanto stabilito dal comma 156 dell'art. 1 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria);

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL N. 267/2000e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi e in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il TUEL n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 8
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

### DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote IMU:

ALIQUOTE	IMU
1. ALIQUOTA ORDINARIA (da applicarsi in tutti i casi che non rientrino nei punti da 2 a 7 della presente tabella e quindi anche per le unità immobiliari del gruppo catastale A e C6 con <b>RESIDENZA SECONDARIA E/O NON LOCATE</b> ).	10,00 ‰
2. Abitazione principale e le relative pertinenze (fino ad un massimo di una per ognuna delle seguenti categorie: C2, C6, C7) appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9. La detrazione è pari ad € 200,00	2,00 ‰
<b>2 bis.</b> Abitazione principale e le relative pertinenze (fino ad un massimo di una per ognuna delle seguenti categorie: C2, C6, C7) appartenenti alle categorie catastali da A2 ad A7.	0 ‰
<b>2 ter.</b> Abitazione equiparata alla principale (dalla cat. A2 alla cat. A7) <i>Tra gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figlio) che abbiano stabilito la loro residenza anagrafica e domicilio nel medesimo, uno soltanto è equiparato all'abitazione principale</i>	0 ‰
3. Fabbricati classificati nelle categorie C1 e C3.	7,60 ‰
4. Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della cat. A10) e C6 (di pertinenza) concesse in locazione, con regolare contratto e durata superiore a novanta giorni per anno solare	6,50 ‰
5. Unità immobiliari dalla cat. A2 alla cat. A7 e un C6 di pertinenza concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado, i quali stabiliscono la propria residenza anagrafica e domicilio nella stessa unità immobiliare	5,60 ‰
6. Categoria D	7,60 ‰

7. Immobili adibiti a strutture ricettive extralberghiere e unità immobiliari vincolate da RTA	<b>7,60 ‰</b>
--	---------------

2. Di procedere alla pubblicazione della medesima deliberazione esclusivamente in via telematica tramite inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito:

Presenti	n. 8
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0